

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

## ACCESSO CIVICO

### Definizione di accesso civico

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso civico non ha ad oggetto tutti i documenti, le informazioni ed i dati relativi all'attività amministrativa, ma solo quelli per i quali sia previsto dalla legge l'obbligo di pubblicazione

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

### Chi può esercitare l'accesso civico

Chiunque può esercitare l'accesso civico.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita.

### Presentazione dell'istanza di accesso civico

L'istanza di accesso civico va presentata all'attenzione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti, Sara Gasperoni, utilizzando il fac-simile pubblicato sul sito web della Società ([www.cercal.org](http://www.cercal.org)), con le seguenti modalità:

- a) tramite mail, all'indirizzo [amministrazione@cercal.org](mailto:amministrazione@cercal.org);
- b) a mezzo posta all'indirizzo Via dell'indipendenza 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC);
- c) tramite fax al numero 0541 932999;
- d) direttamente presso gli uffici di Cercal Spa Consortile, Via dell'indipendenza 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC).

L'istanza deve essere corredata di una fotocopia del documento di identità dell'interessato in corso di validità.

Il referente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il referente verifichi che l'accesso civico non è dovuto, ne informa il richiedente con apposita comunicazione.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte dell'amministrazione, il richiedente può ricorrere al Legale Rappresentante, al quale è affidata la funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.

## ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

### Definizione di accesso civico generalizzato

Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art.2-bis, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

In particolare per le società a partecipazione pubblica non di controllo (come individuate all'art.2-bis comma 3), la norma si applica limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse svolta dalla società, disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

L'accesso civico generalizzato è quindi escluso sia per i dati e i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte sia per quelli inerenti all'organizzazione.

### **Chi può esercitare l'accesso civico generalizzato**

Chiunque può esercitare l'accesso civico.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita.

### **Presentazione dell'istanza di accesso civico generalizzato**

L'istanza di accesso civico generalizzato va presentata all'attenzione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti, Sara Gasperoni, utilizzando il fac-simile pubblicato sul sito web della Società ([www.cercal.org](http://www.cercal.org)), con le seguenti modalità:

- e) tramite mail, all'indirizzo [amministrazione@cercal.org](mailto:amministrazione@cercal.org);
- f) a mezzo posta all'indirizzo Via dell'indipendenza 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC);
- g) tramite fax al numero 0541 932999;
- h) direttamente presso gli uffici di Cercal Spa Consortile, Via dell'indipendenza 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC).

L'istanza deve essere corredata di una fotocopia del documento di identità dell'interessato in corso di validità.

Entro trenta giorni, la Società risponderà con provvedimento espresso.

Se sono individuati soggetti controinteressati, la Società è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del d.lgs. 33/2013:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono essere considerati soggetti controinteressati anche le persone fisiche interne alla Società (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, dipendenti, ecc...).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La Società valuterà caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela degli interessi pubblici e privati.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla Società qualora svolga attività di pubblico interesse, tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, gli atti sono adeguatamente motivati.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Legale Rappresentante che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Legale Rappresentante, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.